



**ORIGINALE**

**DETERMINA RAGIONERIA**  
**Ufficio: INFORMATICA**

**DETERMINAZIONE N. 145**  
**del 24-02-2022**

**Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, LETT. SSS), 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA IN MEPA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**PREMESSO** che:

- il Consiglio comunale con propria Deliberazione n. 47 del 30 novembre 2021 ha approvato il Documento unico di programmazione riferito alle annualità 2022-2024;
- il Consiglio comunale con propria Deliberazione n. 53 del 21 dicembre 2021 ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 con i relativi allegati;

**VISTI** gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'Area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli dettagliati all'interno del Piano esecutivo di gestione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 23 dicembre 2021;

**RICHIAMATI** altresì:

- l'art. 4 del D.Lgs, n. 165 del 30 marzo 2001, come successivamente modificato ed integrato;
- gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.);

**OSSERVATO** quanto previsto dal Titolo VI del “Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari”, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26 aprile 2018, recante la disciplina delle verbalizzazioni delle sedute dell’organo consiliare;

**PRESO ATTO** che la struttura dell’Ente non è in grado di provvedere ad una completa gestione dell’intero sistema di stenotipia e trascrizione di tali sedute, con conseguente necessità di affidare i servizi ad una ditta esterna specializzata;

**DATO ATTO** che con gli strumenti di programmazione in materia informatica, il Governo intende definire gli obiettivi per la trasformazione digitale del Paese, ponendo sia le linee guida per lo sviluppo che un modello per l’evoluzione dei sistemi, tenendo presente quanto già definito relativamente agli investimenti nel settore ICT;

**VISTO** in particolare l’Aggiornamento 2021-2023 al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, pubblicato in data 10 dicembre 2021 e in corso di approvazione, redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e PagoPA S.p.A., il quale declina i seguenti obiettivi:

- favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;
- promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici;

**EVIDENZIATO** che il Piano Triennale prevede, nell’arco del triennio, una serie di azioni poste a carico della Pubblica Amministrazione al fine di realizzare gli obiettivi contenuti nel Piano medesimo, sulla base dei seguenti principi guida:

- *digital & mobile first* (digitale e mobile come prima opzione): le pubbliche amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali;
- *digital identity only* (accesso esclusivo mediante identità digitale): le pubbliche amministrazioni devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa;
- *cloud first* (*cloud* come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma *cloud*, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di *lock-in*;
- servizi inclusivi e accessibili: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori;
- dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;
- interoperabile *by design*: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;
- sicurezza e *privacy by design*: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;
- *user-centric, data driven* e *agile*: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell’utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo
- *once only*: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
- *transfrontaliero by design* (concepito come transfrontaliero): le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti;

- codice aperto: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo di *software* con codice aperto e, nel caso di *software* sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.

**PRESO ATTO** inoltre di quanto dettato dal Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, il quale contempla le seguenti aree di intervento:

- cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione;
- sviluppo dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni;
- utilizzo del digitale nell'azione amministrativa;
- gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali;
- misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione;

**OSSERVATO** altresì quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e, in particolare:

- dall'art. 12, comma 1, rubricato "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'azione amministrativa", il quale prevede che le Pubbliche amministrazioni sono tenute, nel rispetto della loro autonomia, a porre in essere azioni in conformità con gli obiettivi indicati nel Piano nazionale triennale AgID;
- dall'art. 17, il quale individua nel Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) la figura di riferimento presso ciascuna Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione dell'apparato pubblico;
- dall'art. 18.bis, introdotto con il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, il quale, rubricato "Violazione degli obblighi di transizione digitale", espressamente prevede la cogenza, oltre che del Codice medesimo, anche «di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione»;
- dall'art. 51 che prevede al comma 1 la necessità di garantire «soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture» e al comma 2 che «i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta»;

**SOTTOLINEATO** quanto disposto dall'art. 3-bis della Legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale «per conseguire maggiore efficienza nelle loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati»;

**EVIDENZIATO** inoltre che l'art. 32, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 prescrive che il titolare e il responsabile del trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, comprendenti «la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento»;

**DATO ATTO** della previsione di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che le Pubbliche amministrazioni possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ove l'affidamento sia di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

**RILEVATO** inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30 giugno 2023, per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 Euro, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzioni di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

**VERIFICATO** che, tenuto conto degli elementi rilevanti per l'affidamento e del corrispettivo per i servizi da richiedersi, per la parte certa si stima un valore contrattuale di presunti Euro 13.500,00, oltre Iva, per l'intero triennio, e dunque un valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO** tuttavia di come sia stato ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e di procedere all'affidamento del servizio sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

**EVIDENZIATO** che, come statuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in proprio parere del 03 agosto 2020, le stazioni appaltanti, pur in presenza di valori cc.dd. "sottosoglia", non sono vincolate all'utilizzo della procedura dell'affidamento diretto, stante la «*possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno*»;

**POSTO** in ogni caso che non risulta applicabile la previsione ex art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 relativa all'obbligo di perseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, in quanto la procedura non rientra tra le categorie oggetto dei Criteri ambientali minimi ad oggi vigenti;

**DATO ATTO** che, in data 26 ottobre 2021, è stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 148 del 12 agosto 2021, avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici", adottato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale «*definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*», in attesa delle regole tecniche dettate da AgID con apposite linee guida;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le Pubbliche Amministrazioni, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

**OSSERVATO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), dispone:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni stipulate in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da Consip S.p.A., ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e articolo 1, comma 449, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006);
- che le Pubbliche amministrazioni siano tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, di modifica dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006);
- che le Pubbliche amministrazioni, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, provvedono al proprio approvvigionamento esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, indipendentemente dall'importo dell'affidamento (art. 1, comma 512, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006);

**DATO ATTO** che il Piano Triennale per l'Informatica elaborato da AgID prevede espressamente che le Pubbliche amministrazioni devono rivolgere le proprie esigenze di approvvigionamento esclusivamente al «*nuovo catalogo MEPA per le necessità di connettività non riscontrabili nei contratti SPC*»;

**VERIFICATO** che, in relazione al bene necessitato dall'Ente non risulta attivata da parte di Consip S.p.A. alcuna convenzione;

**POSTO** che i servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni riguardano la fornitura di servizi di trasporto dati in protocollo IP, servizi di sicurezza, servizi di

comunicazione, e servizi di supporto professionale e che pertanto non si tratta di fattispecie compatibili con l'acquisizione in oggetto;

**RILEVATO** che con Determinazione n. 792 del 27 dicembre 2021 è stato assunto provvedimento a contrarre, con approvazione del relativo bando di gara, per l'indizione di una procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 volta all'individuazione del soggetto aggiudicatario del servizio di trascrizione degli interventi delle sedute del Consiglio comunale per il triennio 2022-2024;

**CONSTATATO** come, posta la certa conclusione della procedura in un tempo successivo rispetto al termine di decorrenza dell'affidamento in essere al momento del suo avvio, in ragione delle incombenze procedurali imposte all'Amministrazione, con Determinazione n. 803 del 28 dicembre 2021 sia stata disposta la proroga tecnica del medesimo ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, quale regime temporaneo ed eccezionale, per un periodo di n. 3 mensilità, decorrenti dal 01 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022;

**DATO ATTO** che:

- in data 28 dicembre 2021 è stata avviata all'interno del portale Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni la procedura di gara tramite Richiesta di Offerta identificata al n. 2931598, aperta a tutti gli operatori economici;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato nel 18 febbraio 2022, ore 18:00;
- in data 22 febbraio 2022 si è svolta la seduta di apertura e analisi della documentazione amministrativa ed economica presentata dagli Operatori interessati;

**RICHIAMATI** i successivi provvedimenti afferenti a quanto in oggetto, ai sensi dei quali si dispone l'aggiudicazione del servizio alla ditta Alcantara S.r.l. (c.f./p.Iva 03359340837), con sede legale in Messina, via Teodoro Rooswelt, sn;

**RILEVATO** come non ricorra alcuna ipotesi di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dagli artt. 36, comma 1, e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**RICHIAMATI:**

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 223 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "Monitoraggio degli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività. Indirizzo di spesa";
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 21 febbraio 2019 avente oggetto "Individuazione del responsabile della transizione digitale ai sensi dell'art. 17 del codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 (CAD)";
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 27 giugno 2019, recante ad oggetto "Adeguamento sistemi informativi al Piano triennale per l'informatica – adozione modello organizzativo per la trasformazione digitale dell'Ente";
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 05 novembre 2020, con oggetto "Procedure di acquisto di beni e servizi ICT. Adeguamento Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2020-2022";
- la Determinazione n. 680 del 01 dicembre 2020, con la quale è stata implementata l'adozione delle prescrizioni del Piano Triennale AgID per l'informatica nelle procedure di *procurement* ICT;
- la Determinazione n. 810 del 30 dicembre 2020 di valutazione degli strumenti di *procurement* nell'ambito della strategia digitale dell'Ente;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 21 gennaio 2021, recante ad oggetto "Piano triennale AgID per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022. Strategia operativa di trasformazione digitale dell'Ente";
- la Determinazione n. 47 del 29 gennaio 2021 di adozione delle prescrizioni del Piano Triennale AgID per l'informatica nelle procedure di *procurement* ICT relativamente alle Linee Guida di Design;
- la Determinazione n. 148 del 15 marzo 2021, recante ad oggetto "*Procurement* nella strategia digitale. Approvvigionamento per le necessità di connettività";

- la Determinazione n. 280 del 28 aprile 2021, recante ad oggetto “Strategia di trasformazione digitale dell’Ente. *Standard Transport Layer Security (TLS)*”;
- la Determinazione n. 391 del 22 giugno 2021, avente per oggetto “Strategia di trasformazione digitale dell’Ente. Monitoraggio delle competenze digitali e costituzione *data team*”;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 25 agosto 2021, di adozione del Manuale di gestione documentale, dell’archivio e del protocollo e della conservazione, nell’ambito della disciplina circa la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
- la Determinazione n. 620 del 30 settembre 2021, afferente ai fabbisogni di innovazione dell’Ente, nell’ambito della propria Strategia di trasformazione digitale;
- la Determinazione n. 692 del 10 novembre 2021 con oggetto “Strategia di trasformazione digitale dell’Ente. Correzioni vulnerabilità”;
- la Determinazione n. 756 del 14 dicembre 2021, recante ad oggetto “Strategia di trasformazione digitale dell’Ente. Open data. Attività preliminari”;
- la Determinazione n. 788 del 27 dicembre 2021, relativa al *cyber risk assessment*;
- la Determinazione n. 14 del 10 gennaio 2022 di acquisto del servizio di gestione della struttura informativa *open data* dell’Ente per le annualità 2022 e 2023;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 20 gennaio 2022 di approvazione della “Relazione monitoraggio delle attività di transizione digitale anno 2021” resa dal Responsabile per la transizione al digitale a rendicontazione dell’attività svolta in tale annualità;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 10 febbraio 2022, recante ad oggetto “Strategia di trasformazione digitale dell’Ente. Adesione alla politica in materia di *open data* della Regione del Veneto approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1057 del 30 luglio 2019”;
- la Determinazione n. 117 dell’11 febbraio 2022 di approvazione del Piano formativo sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo, transizione digitale e *cyber security* per l’annualità 2022;

**DATO ATTO** che, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla Determinazione n. 680/2020:

- viene individuato l’*owner* del servizio nel Responsabile del Servizio informatica;
- sono state effettuate la Valutazione di rischio (2/100) e l’Analisi di impatto aziendale (0,6/100);

**OSSERVATO** che, ai sensi dell’Allegato 4 alla sopra richiamata Determinazione, sono stati individuati i seguenti livelli di criticità: LC1-5, LC2-5, LC3-5, LC4-2, LC5-1 e che, pertanto, il Livello di criticità complessiva dell’*asset* ICT, pari a 34,3/100, ha restituito un valore inferiore alla soglia minima di criticità (70/100);

**RILEVATO** che all’interno del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è pubblicato l’allegato al Capitolato d’oneri, il quale contiene prescrizioni sufficienti in termini di sicurezza ICT;

**CONSIDERATO** altresì che:

- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, al comma 6-*bis*, espressamente dispone che ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo Decreto, relativi al possesso di requisiti di ordine generale;
- in particolare, nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, le dichiarazioni circa la assenza di fattispecie esclusive sono rilasciate dagli operatori economici in fase di abilitazione e rinnovate ogni 12 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo;

- ai sensi dell'art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, così come fatto oggetto di interpretazione dai Pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 842 del 04 febbraio 2021, n. 843 del 08 febbraio 2021 e n. 845 del 09 febbraio 2021, l'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo a Consip S.p.A. e libera le Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla procedure di affidamento, salva la verifica dei requisiti economici, finanziari e tecnico-professionali;

**OSSERVATO** in particolare che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è stata verificata l'assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quali quelle ostantive al rilascio del documento di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 e che, pertanto, è stato acquisito il seguente Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come risulta da modello *online*:

Numero Protocollo	Data richiesta	Scadenza validità
INAIL_30213951	18/11/2021	18/03/2022

**RILEVATO** che il Responsabile del procedimento ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come delineata dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed ha pertanto acquisito, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):

Z99347977A

**DATO ATTO** che è stata accertata preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** il Decreto sindacale n. 26/2020 con il quale è stata conferita al Dott. Fabio Arrighi la responsabilità dell'Area amministrativa, finanziaria e sociale;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di disporre l'affidamento del servizio di cui in oggetto alla ditta Alcantara S.r.l. (c.f./p.Iva 03359340837), con sede legale in Messina, via Teodoro Rooswelt, sn, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto tramite sistema telematico attraverso il portale Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e per un importo totale di Euro 12.900,00, Iva inclusa;
- di impegnare la spesa di Euro 12.900,00, Iva inclusa, scaturente dal presente atto nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola in applicazione del principio di scadenza dell'obbligazione giuridica agli esercizi come da tabella:

Esercizio esigibilità	Codice di bilancio	Capitolo	Importo Euro
2022	01.01-1.03.02.01.002	1131	1.878,00
2022	01.01-1.03.02.13.999	1131/2	1.000,00
2022	01.01-1.03.02.99.999	1834	1.422,00
2023	01.01-1.03.02.01.002	1131	1.878,00
2023	01.01-1.03.02.13.999	1131/2	1.000,00
2023	01.01-1.03.02.99.999	1834	1.422,00
2024	01.01-1.03.02.01.002	1131	1.878,00
2024	01.01-1.03.02.13.999	1131/2	1.000,00

2024	01.01-1.03.02.99.999	1834	1.422,00
------	----------------------	------	----------

3. di provvedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura previa adozione di successivo atto amministrativo;
4. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'interno del sito istituzionale dell'Ente e, nello specifico:
  - all'interno della pagina "Amministrazione trasparente" in adempimento al D.Lgs. n. 33/2013;
  - all'interno della pagina "Bandi di gara e contratti" in adempimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 120/2020;
6. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
7. di precisare che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio di *stand still* pari a 35 giorni non si applica nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico;
8. di demandare al Servizio competente la comunicazione delle risultanze del presente provvedimento ai soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di rilevare, in rispondenza al disposto del D.Lgs. n. 118/2011, che impone, al momento dell'adozione di un provvedimento di spesa, di accertare la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, nonché il momento di esigibilità della stessa, che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà nel corso dell'esercizio 2022, e diverrà esigibile come specificato nella tabella al punto 3.

Il Funzionario Responsabile

Arrighi Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa